

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

la Regione Puglia e l'Agenzia regionale per il turismo Pugliapromozione

Per la regolamentazione dei rapporti di gestione, attuazione e controllo di azioni integrate per la promozione e valorizzazione delle eccellenze produttive pugliesi per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti - Azione 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", del Programma Operativo Complementare al POR Puglia 2014-2020 (nel prosieguo POC)

ACCORDO DI COOPERAZIONE

Tra la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese e l'Agenzia Regionale per il Turismo Pugliapromozione (ARET).

PREMESSO CHE:

- il POR FESR FSE Puglia 2014-2020, approvato con DGR n. 1735/2015, prevede l'Azione 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", finalizzata a sostenere la propensione all'internazionalizzazione delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante per il sostegno all'innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;
- l'Azione 3.5 è dedicata alla realizzazione di interventi di attrazione degli investimenti e promozione di accordi commerciali e altre iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri (azione da AdP 3.4.3). Tali attività si esplicano sia attraverso la partecipazione a fiere e mostre di rilievo internazionale sia tramite la promozione di percorsi di internazionalizzazione finalizzati allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese coinvolte, di iniziative coordinate e strutturate;
- il Programma Operativo Complementare al POR Puglia 2014-2020 (POC) 2014-2020, approvato con la DGR n. 1034 del 02/07/2020, concorre alle medesime priorità strategiche del POR Puglia 2014-2020 in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria;
- la Strategia regionale di specializzazione intelligente "Smart Puglia 2030", approvata con DGR n. 569 del 27/04/2022, considera l'internazionalizzazione come una delle leve per favorire la competitività e l'innovazione della filiera delle industrie culturali, creative e del turismo e definisce, per il suo tramite, un nuovo approccio per lo sviluppo del settore, teso alla realizzazione di "accordi internazionali per la promozione all'estero delle produzioni pugliesi nei differenti campi";
- la legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo" riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti, nelle loro comunità, una componente essenziale della società regionale ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare. In particolare, la citata legge, all'art.7, definisce il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo - CGPM, quale organismo di partecipazione in rappresentanza delle Associazioni e Federazioni iscritte all'Albo regionale dei Pugliesi nel Mondo, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto della Regione Puglia, per la tutela dei diritti dei cittadini pugliesi stabilitisi all'estero;
- la rete dei Pugliesi nel Mondo ha da sempre rappresentato un vettore per la valorizzazione delle produzioni pugliesi all'estero, foriera di iniziative coordinate e strutturate per la promozione e la commercializzazione

internazionale delle produzioni pugliesi, nonché catalizzatore di interventi volti all'attrazione degli investimenti e alla promozione di accordi commerciali con investitori esteri.

RILEVATO CHE:

- con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 176/2011, ai sensi della L.R. n. 1/2002 e del Regolamento Regionale 9/2011, è stata istituita l'Agenzia Regionale del Turismo denominata "Pugliapromozione" quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione avente personalità giuridica di diritto pubblico e operante, quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale, con una propria autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- l'art. 51 della Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 ha modificato l'art. 7 della Legge regionale n. 1/2002 innovando la *mission* dell'Agenzia, ampliandone compiti e funzioni istituzionali e rafforzando il ruolo di strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell'immagine unitaria della Puglia, anche per le seguenti attività:
 - diffondere e promuovere la conoscenza e l'attrattività della Puglia come meta nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze, favorendo lo sviluppo economico del territorio anche attraverso l'internazionalizzazione delle imprese, dell'enogastronomia e dei Pugliesi nel Mondo, supportando altresì il cerimoniale della Presidenza regionale;
 - svolgere ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari;
- l'ARET collabora con l'Amministrazione Regionale nell'ambito della cornice normativa sopra disegnata anche con riferimento a quanto stabilito dal modello organizzativo regionale che individua nelle Agenzie regionali gli enti che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico;

CONSIDERATO CHE :

- la Sezione promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese definisce il programma strategico per l'internazionalizzazione della Regione Puglia e cura le procedure connesse alla fornitura di servizi per la realizzazione degli interventi istituzionali volti all'attrazione degli investimenti, alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori esteri nonché garantisce il supporto alla rete dei Pugliesi nel Mondo partecipando, tra le altre, al Tavolo tecnico permanente sul Turismo delle Radici, istituito presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), insieme all'ARET;
- per il potenziamento del settore turistico ai fini di una maggiore competitività della Puglia a livello nazionale e internazionale, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, con il supporto di ARET, ha elaborato un Piano strategico del Turismo della Regione Puglia 2016/2025 denominato "Puglia365", approvato DGR n. 191 del 14/02/2017, il quale, ad esito di un efficace processo di consultazione degli stakeholder, ha definito tra i proprio obiettivi l'incremento dei flussi di turisti internazionali,

la destagionalizzazione e l'innovazione tecnologica del settore;

- con DGR n. 50/2016 e DGR n. 191/2017 l'ARET, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di ente strumentale, è stata individuata quale ente affidatario per la definizione e successiva attuazione del Piano strategico regionale del Turismo 2016/2025 denominato "Puglia 365";
- la strategia pugliese di sviluppo del settore turistico 2016/2025 ha posto tra i suoi obiettivi l'internazionalizzazione delle imprese, vista come funzione fondamentale per realizzare la destagionalizzazione dei flussi turistici, l'innalzamento della qualità del prodotto e dell'offerta turistica;
- risulta necessario rafforzare ed implementare su nuove basi, l'integrazione tra la strategia di sviluppo del settore turistico definita dal Piano Puglia 365 e quella della Strategia di specializzazione intelligente (S3) "Smart Puglia 2030" per rendere sistemica l'interazione fra i rispettivi percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza sugli obiettivi di sviluppo strategici;
- entrambe le strutture riconoscono l'opportunità di attivare, rafforzare e finalizzare la collaborazione interdipartimentale, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo, di indirizzo e programmazione strategica proprie della Regione e quelle di coordinamento e consulenza tecnico-amministrativa proprie di ARET, con particolare riferimento all'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e alla promozione della competitività dei sistemi economici locali;
- l'accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990 rappresenta un modello convenzionale di svolgimento delle funzioni pubbliche finalizzato alla collaborazione tra gli enti della pubblica amministrazione, in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di "reciproca collaborazione" e nell'obiettivo comune di fornire servizi efficienti ed efficaci in favore della collettività;
- il modello convenzionale rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP) ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che escludono l'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici e concessioni qualora le predette relazioni non siano qualificabili come prestazioni o scambi di servizi;
- il modello convenzionale dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione (ad eccezione del ristoro delle spese sostenute) e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la Sezione promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese, nella logica di confronto finalizzato a definire i contenuti della suddetta collaborazione, sulla base di quanto definito nella "POS C.1l_Accordi tra Amministrazioni" del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020", ha definito in maniera condivisa con l'Agenzia e secondo le linee di indirizzo programmatiche sopra brevemente esposte, la "scheda progetto" nella quale sono stati riportati, tra l'altro, gli obiettivi comuni alle parti da perseguire attraverso l'Accordo;
- il costo complessivo per la realizzazione delle attività progettuali è stimato pari ad € 2.000.000,00, a titolo di cofinanziamento della Regione Puglia alle spese sostenute da ARET per lo svolgimento delle attività, da intendersi quale contributo massimo alle spese effettivamente sostenute ed individuate nella "scheda progetto"

definita congiuntamente;

- attraverso la realizzazione del suddetto intervento, Regione Puglia ed ARET intendono perseguire comuni interessi pubblici - rientranti nelle finalità istituzionali degli enti coinvolti - sinergicamente funzionali a sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati nazionali ed internazionali, attraverso specifiche azioni di internazionalizzazione e attrazione degli investimenti esteri volte allo sviluppo dei processi di innovazione e, più in generale, alla crescita del capitale sociale ed economico del territorio pugliese;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi tematici volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna amministrazione;
- alla base dell'Accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità in quanto Regione Puglia e ARET, sulla base delle rispettive funzioni e programmi, partecipano alla realizzazione delle attività progettuali mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, strutturali ed informative;
- l'Accordo di collaborazione de quo prevede il mero ristoro delle spese sostenute, escludendo per l'effetto il pagamento di un corrispettivo e, quindi, il riconoscimento di un utile economico;
- le Amministrazioni partecipanti all'accordo, per l'attuazione dell'intervento, svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

VISTA

- la Deliberazione n. 725 del 25/05/2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia - Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese e l'ARET per la realizzazione di azioni integrate finalizzate alla promozione e valorizzazione delle eccellenze produttive pugliesi per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti, secondo gli obiettivi e le attività definite nella scheda progetto allegata.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

La Regione Puglia, Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese del Dipartimento Sviluppo Economico, con sede legale in Bari, Corso Sidney Sonnino, n. 177 – 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dalla Dirigente della Sezione Francesca Zampano, domiciliata presso la sede della Sezione,

E

L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, con sede legale in Bari, Lungomare Starita, n. 4 - 70132 (C.F. 93402500727), rappresentata dal Direttore Generale, Luca Scandale, domiciliato presso la sede dell'Agenzia,

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti",

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo
2. Le Parti concordano di definire ogni iniziativa utile per la realizzazione di azioni integrate finalizzate alla promozione e valorizzazione delle eccellenze produttive pugliesi, così come dettagliato nella scheda progetto, allegata al presente Accordo, per farne parte integrante e sostanziale, nella quale vengono individuate e definite nel dettaglio le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione, i costi complessivi per le azioni individuate, la regolazione dei relativi flussi finanziari, il cronoprogramma.
3. Con il presente "Accordo di cooperazione" le Parti intendono regolare i reciproci rapporti di cooperazione e collaborazione anche nelle attività di promozione verso terzi, per meglio utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso le strutture, per valorizzare in modo congiunto e coordinato gli strumenti e le attività di divulgazione.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

1. Le parti si impegnano ad esaminare le possibili sinergie nel rispetto dei propri ruoli, al fine di assicurare la migliore armonizzazione delle attività per il perseguimento di obiettivi di interesse comune.
2. Si impegnano, altresì, a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali e a tale scopo si impegnano a nominare, per ogni attività progettuale, il Responsabile/Referente delle attività di propria competenza dandone comunicazione all'altra Parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine alla stessa con l'indicazione dei risultati raggiunti.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le Parti collaborano assumendo i seguenti impegni operativi:
 - A. **La Regione Puglia/Dipartimento Sviluppo economico, Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese:**
 - definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
 - supervisiona e coordina il processo di attuazione dell'intervento;
 - contribuisce alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
 - favorisce la concertazione e il dialogo istituzionale con gli altri Enti Pubblici e gli Stakeholders coinvolti e/o interessati all'intervento;
 - avvia ogni opportuna azione finalizzata ad utilizzare i risultati conseguiti dall'iniziativa quale base per la programmazione di ulteriori interventi e politiche regionali in tutti i settori che ne possono trarre beneficio;
 - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative e finanziarie anche per assicurare la partecipazione diretta agli interventi;
 - B. **L'ARET:**
 - declina operativamente le fasi di progettazione ed esecuzione dell'iniziativa assicurando la gestione

complessiva dell'intervento in stretto raccordo con la Regione;

- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche amministrative per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi necessari nonché ad attivare eventuali ulteriori forme di collaborazione con altre agenzie regionali comunque denominate;
- collabora per raccogliere ed elaborare dati utili per la definizione di *policy* regionali in tema di internazionalizzazione;
- contribuisce ad accrescere i processi di consolidamento delle filiere regionali anche al fine di rafforzare i processi partecipativi per la definizione e attuazione delle politiche di internazionalizzazione delle imprese;
- collabora in stretto raccordo con la struttura tecnico amministrativa regionale per l'analisi delle esigenze regionali in tema di sistemi informativi per accrescere la propensione alla internazionalizzazione delle imprese locali;
- promuove iniziative di comunicazione per valorizzare il sistema del "Made in Puglia" con le sue specificità ed eccellenze;
- predispone report tecnici e la rendicontazione dei costi.

Art. 3

(Comitato di indirizzo)

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Sviluppo Economico il Comitato di indirizzo composto da:
 - **per il Dipartimento:** il Direttore e/o il Dirigente della Sezione Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese o loro delegati;
 - **per l'ARET:** dal Presidente e/o suo delegato e dal responsabile di attuazione delle azioni o referente di progetto.

Il Comitato provvede a svolgere funzioni di indirizzo tese a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento, approva la progettazione esecutiva, programma e monitora l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo, dando indicazioni in merito agli obiettivi specifici da raggiungere attraverso le attività riportate nelle schede progettuali. Approva, altresì, eventuali modifiche alla progettazione esecutiva.

Art. 4

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 12 mesi, quale periodo utile alla realizzazione, gestione e chiusura delle *azioni integrate per la promozione e valorizzazione delle eccellenze produttive pugliesi per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti*. La durata dell'accordo potrà essere eventualmente prorogata per il tempo necessario a concludere le attività programmate.
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma riportato nella scheda progetto, eventualmente rimodulato e/o prorogato tra le parti,

ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura dell'accordo.

Art.5

(Modalità di Collaborazione)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. L'ARET, per quanto di propria competenza, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo si avvarrà del proprio personale, compreso quello in somministrazione, nonché di consulenti scelti in base a requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di selezione del personale esterno. ARET, inoltre, potrà acquisire beni e servizi strettamente strumentali alla migliore esecuzione delle attività di cui all'art.2 in accordo con la disciplina sugli appalti pubblici in vigore.
3. L'ARET assicura il rispetto, nelle diverse fasi di attuazione, di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione al tipo di intervento da realizzare.
4. L'ARET inoltre :
 - garantisce, per quanto di propria diretta competenza, il rispetto, nelle diverse fasi di attuazione di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale e regionale applicabile alle operazioni finanziate con i Fondi Strutturali europei, ivi inclusi quelli in materia di informazione e pubblicità degli interventi di cui all'All. XII del Reg. Com. 1303/2013;
 - si impegna, per quanto di propria diretta competenza, a consentire le verifiche di I livello di cui all'art. 125, par. 5 del Reg. Com. 1303/2013, nonché ogni altra verifica disposta dalle Autorità nazionali, comunitarie e regionali;
 - si impegna a rendicontare le spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa, fornendo i relativi giustificativi di spesa;
 - ai sensi dell'art. 140 del Reg. Com. 1303/2013 si impegna a conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa all'attuazione dell'intervento, ivi compresi i giustificativi di spesa, per un periodo di 2 anni a decorrere dal 31/12 successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata;
5. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo, la Regione attiva le risorse finanziarie pari a complessivi 2 milioni di euro in misura massima sufficiente alla copertura e al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare;
6. Di comune accordo le Parti potranno destinare ulteriori eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili per implementare le attività di progetto laddove se ne ravvisasse la necessità.

Art. 6

(Risorse finanziarie e procedura di rimborso dei costi)

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione Puglia - Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione

delle imprese trasferirà ad ARET risorse finanziarie pari a euro € 2.000.000,00 (duemilioni/00) quale contributo massimo da destinare esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte. La Regione Puglia, inoltre, mette a disposizione proprie risorse umane e strumentali con spese a proprio carico che non concorrono alla determinazione del costo complessivo per la realizzazione dell'operazione;

2. Nello specifico, il trasferimento delle risorse finanziarie stanziare avverrà con le seguenti modalità:
- un'anticipazione iniziale pari al 40%, dell'importo complessivo pianificato, previa approvazione della progettazione esecutiva da parte del Comitato di indirizzo e comunicazione formale di avvio delle attività, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
 - il pagamento del residuo 50% per le spese sostenute dall'ARET per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, a seguito della presentazione, alla Regione Puglia - Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese, della rendicontazione di spese effettivamente sostenute in misura non inferiore all'80% delle somme già erogate;
 - pagamento del saldo del 10%, al termine delle attività e alla verifica di carattere amministrativo contabile della spesa presentata a rimborso.
 - Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, secondo i meccanismi di anticipazione e saldo, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione delle spese;
 - le Parti predisporranno, in attuazione delle vigenti normative, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare;
 - le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti;
 - in caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 7

(Modifiche al presente accordo di collaborazione)

1. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata, rivestire necessariamente la forma scritta ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle Parti.
2. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni al progetto, purché formalmente concordate in via preventiva. Le modifiche progettuali non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 8

(Riservatezza dell'informazione)

1. I Soggetti firmatari si impegnano per sé e per i propri dipendenti a garantire o che tutte le informazioni scambiate nell'ambito del presente contratto siano confidenziali. L'obbligo di segretezza non sussiste per quelle informazioni che per legge debbano essere portate a conoscenza delle competenti Autorità;
2. detto impegno non sussiste per le informazioni che siano di dominio pubblico al momento della stipula del presente Accordo e/o lo diventino successivamente per fatto non imputabile ai soggetti firmatari.

Art. 9

(Pubblicazioni)

1. Ogni pubblicazione od articolo od opera o per iscritto inerente alle idee ed i concetti relativamente agli aspetti metodologici, derivanti dalle forme di collaborazione che potranno essere sviluppate nel corso delle singole attività menzionerà i Soggetti firmatari del presente accordo e si atterrà agli obblighi di pubblicità dei fondi comunitari.
2. Qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenza stampa, seminario, ecc.) inerente all'oggetto e/o all'attuazione del presente Accordo di Cooperazione, come l'illustrazione dei risultati e/o simili, sarà concordata fra le Parti, sia per il merito della stessa che per i suoi aspetti organizzativi e finanziari.

Art. 10

(Recesso)

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra Parte;
2. il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con PEC agli indirizzi istituzionali delle parti.
3. il recesso o la risoluzione consensuale non incidono sulle parti dell'Accordo di cooperazione già eseguite.

Art. 11

(Controversie)

1. Le eventuali controversie tra le parti, se non definite consensualmente, saranno devolute all'autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
4. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso.

Art. 12

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
 - per la Regione Puglia - Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle

imprese del Dipartimento Sviluppo economico,

Francesca Zampano, Dirigente

Corso Sidney Sonnino, n.177 – 70121 Bari Tel. 080 540 6936 - 5690

e-mail: servizio.internazionalizzazione@regione.puglia.it

pec: servizio.internazionalizzazione@pec.rupar.puglia.it

- per l'Agazia Regionale del Turismo Pugliapromozione - ARET,

Luca Scandale, Direttore Generale

Lungomare Starita, n. 4 – 70132 – Bari Tel.: 080 5821411

e-mail: direzione.generale@pugliapromozione.regione.puglia.it

pec: ufficioprotocollopp@pec.it

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e
Internazionalizzazione delle imprese



Francesca Zampano
04.07.2023 13:23:28
GMT+01:00


Agazia Regionale del Turismo Pugliapromozione



SCANDALE LUCA
30.06.2023
18:08:27
GMT+01:00

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Nome documento Accordo di cooperazione DGR 725.2023 - BoP_signed_signed.pdf**Data di verifica** 11/07/2023 08:03:30 UTC**Versione verificatore** 7.0.6

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 SCANDALE LUCA	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	2
1	Firma	 Francesca Zampano	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	4
Appendice A					6

SCANDALE LUCA

Esito verifica firma VALIDA

✓ Firma integra

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2023-07-11 10:03
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2023 18:08:27 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: SCANDALE LUCA

Seriale: 0f3f71

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SCNLCU75C14A662D

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

Validità: da 13/12/2021 15:03:00 UTC a 13/12/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

Francesca Zampano

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2023-07-11 10:03
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/07/2023 13:23:28 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: Francesca Zampano

Seriale: 316f710a04b29d49

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-ZMPFNC74T41A489M

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

Validità: da 14/02/2022 13:44:02 UTC a 11/07/2024 23:49:02 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC